

Convenzione tra la Regione Piemonte e i Confidi piemontesi per la gestione delle risorse conferite ai sensi della DGR n. 10-12155 del 21/9/09, allegato A "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi piemontesi", punti 2 e 3, lettere b) e c)

Premesso che:

con DGR n. 10-12155 del 21/9/09 sono stati approvati i "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi piemontesi" (di seguito "Criteri") in attuazione della misura CR4, Asse 2 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006 – 2010, ai sensi della LR 34/2004;

il punto 2 dei "Criteri" prevede che le risorse conferite ai Confidi piemontesi e al Consorzio regionale Artigiancredit ai sensi del Regolamento (CE) 2052/88 - P.O. 1988/91 e P.O.P. 1992/93; Regolamento (CE) 2081/93 - Programma di Iniziativa Comunitaria PMI; L.R. 2/2003 art. 7 comma 2 (Misure urgenti a favore dei settori in crisi); LR 28/1993, art. 5, che risulteranno impegnate al 31/12/2008 saranno conferite a titolo di prestito ai Confidi sulla base di apposite convenzioni.

il combinato disposto dei punti 2 e 3, lettere b) e c) dei "Criteri" prevede che:

- a) una quota di 12 milioni di Euro sia conferita ai Confidi di primo grado, ripartita sulla base della media ponderata tra importo delle garanzie in essere, numero dei soci e importo dei finanziamenti garantiti sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
- b) un'ulteriore quota di 2 milioni di Euro sia conferita ai Confidi di primo grado che, all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007, avessero un attivo ponderato per il rischio inferiore alla soglia di 75 milioni di Euro, ripartita come previsto alla precedente lettera a);
- c) le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) siano conferite ai Confidi a titolo di prestito, sulla base di apposite convenzioni;
- d) per i Confidi di primo grado che, all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007, avessero un attivo ponderato per il rischio superiore alla soglia di 75 milioni di Euro, le Convenzioni consentano l'imputazione delle risorse a patrimonio supplementare (tier 2) sulla base del disposto di cui Circolare Banca Italia n. 216 del 05/08/1996 in tema di passività subordinate.

con determinazione n. 71 del 06/4/2009 del Direttore Attività produttive è stato effettuato il riparto tra i Confidi della quota di 12.000.000,00 di Euro di cui alla precedente lettera a);

con determinazione n. 245 del 28/9/2009 del Direttore Attività produttive è stato effettuato il riparto tra i Confidi della quota di 2.000.000,00 di Euro di cui alla precedente lettera b);

considerato che le caratteristiche del finanziamento disciplinato dalla presente convenzione consentono il computo nel patrimonio di vigilanza supplementare in quanto soddisfano i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia in conformità a quanto previsto dal Comitato di Basilea e dalla Direttiva 2006/48/CE;

TRA

La Regione Piemonte (omissis) rappresentata, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 23/2008 dal Direttore pro tempore alle Attività produttive Giuseppe Benedetto, (omissis), domiciliato ai fini del presente atto a Torino, presso la sede regionale di Via Pisano, 6

E

La Cooperativa/Consorzio di garanzia collettiva fidi (di seguito denominato "Confidi") - in persona del legale rappresentante, nato a il, c.f.....domiciliato ai fini del presente atto a....., presso la sede del Confidi di si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. La presente convenzione, in attuazione dei paragrafi 2 e 3, lettere b) e c) dell'allegato alla DGR n. 10-12155 del 21/9/09 disciplina criteri modalità e condizioni dei finanziamenti di cui ai paragrafi citati.
2. Ai fini della presente convenzione si intendono:
 - a) "Deliberazione della Giunta regionale", la DGR n. 10-12155 del 21/9/09;
 - b) "Confidi", i soggetti di cui all'art. 13 comma 1, del decreto-legge 269 del 30/09/2003 convertito in Legge 326 del 24/11/2003;
 - c) "Direzione", la Direzione regionale alle attività produttive.
3. Considerato che il finanziamento disciplinato dalla presente convenzione, ricapitalizzando i confidi, favorisce un più efficiente accesso al credito per le PMI, i Confidi si impegnano a sostenere l'accesso al credito delle PMI piemontesi; la Direzione si riserva di disciplinare con successivo provvedimento le modalità di monitoraggio dei flussi di finanziamento all'economia piemontese.

Art. 2

Procedura di erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento viene effettuata dalla Regione Piemonte dietro richiesta del Confidi. La richiesta è presentata alla Direzione corredata di:
 - a) delibera dell'organo competente;
 - b) importo del finanziamento richiesto;
 - c) estremi identificativi di conto corrente bancario su cui effettuare l'erogazione.

Art. 3

Perfezionamento del finanziamento

1. Il finanziamento si intende perfezionato dietro integrale versamento delle somme assegnate ai Confidi con le Determinazioni n. 71 del 06/4/2009 e n. 245 del 28/9/2009, parti integranti della presente Convenzione.
2. Il finanziamento di cui al punto 2 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, si intende perfezionato nel momento della verifica della consistenza delle risorse ai sensi del medesimo punto 2.

Art. 4 Scadenza

1. Il finanziamento ha durata di 15 (quindici) anni. La scadenza è fissata per il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione decorsi 15 anni dalla data del perfezionamento.

Art. 5 Interessi sul finanziamento

1. Sulle consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati interessi ad un tasso annuale lordo posticipato, calcolato su base annua 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi), pari a 2/3 (due terzi) del rendimento dei BOT rilevato alla prima asta di emissione dell'anno solare di pagamento.

2. Gli interessi, come sopra determinati, sono capitalizzati ed accreditati alle somme rivenienti dal finanziamento alla data di cui al comma precedente.

3. Le consistenze al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono determinate sulla base del valore nominale del finanziamento sottoscritto ridotto per effetto della copertura delle perdite di esercizio ed incrementato dagli accantonamenti d'esercizio - sulla base del disposto di cui all'art. 6 - nonché dagli interessi maturati nel corso dell'esercizio stesso, per effetto della capitalizzazione di cui al comma 2.

4. L'eventuale revisione del tasso di interesse di cui al comma 1 viene stabilita con determinazione del Direttore regionale competente.

Art 6 Subordinazione del prestito

1. Il prestito è subordinato quale strumento ibrido di patrimonializzazione ai sensi del Capitolo V, Parte prima, Sez. II, Allegato A, Circ. Banca Italia 216/96 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di liquidazione volontaria del Confidi ovvero nel caso in cui il Confidi sia sottoposto a procedura concorsuale il finanziamento sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

2. Le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi fino al 10 per cento sono assorbite interamente dal capitale versato, dalle riserve e dai fondi che, giusto il disposto di cui al comma 46, dell'art. 13 della legge 326/03, compongono il patrimonio netto del Confidi.

3. In caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato, dalle riserve e dei fondi che, giusto il disposto di cui al comma 46, dell'art. 13 della legge 326/03, compongono il patrimonio netto del Confidi al di sotto del 10 per cento, le somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento e dai relativi interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite nella misura necessaria a mantenere il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sopra del livello citato.

4. Il valore nominale del finanziamento così ridotto è incrementato con i successivi avanzi di gestione di cui al comma 46, dell'art. 13 della legge 326/03 fino a concorrenza del valore nominale iniziale.

Art 7

Sospensione degli interessi sul finanziamento

1. L'obbligo della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 5 è sospeso – senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti dalla presente convenzione - se per effetto di perdite di bilancio il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi si riduce al di sotto del livello di cui all'art. 6. Tale obbligo riprende a decorrere se per effetto di avanzi di gestione e/o eventuali nuovi versamenti di capitale sociale, l'utilizzo delle somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento non sia più necessario per mantenere il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo del Confidi al di sopra del livello di cui all'art. 6.
2. L'obbligo della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 5 è altresì sospeso – senza che ciò costituisca inadempimento agli obblighi ed agli impegni previsti dalla presente convenzione – qualora il consiglio di amministrazione del Confidi mutuatario comunichi alla Direzione, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, che dalla situazione annuale dei conti del Confidi non risultino avanzi di gestione di cui al comma 46 dell'art.13 della legge 326/03.

Art. 8

Modalità di rimborso del prestito

1. Il finanziamento verrà rimborsato alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale sottoscritto, decurtato delle somme utilizzate a copertura delle perdite aziendali, sulla base della subordinazione di cui all'art. 6 ed incrementato per effetto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 5 e degli accantonamenti di cui all'art. 6.
2. Per i Confidi iscritti all'art. 107 del TUB il rimborso alla scadenza è subordinato al preventivo ottenimento del consenso da parte della Banca d'Italia.
3. Il Confidi farà richiesta di tale consenso in tempo utile e, nell'ipotesi in cui non dovesse essere concesso, sulle somme rivenienti dal prestito oggetto del presente regolamento continueranno a maturare interessi ai sensi dell'art. 5 e il Confidi sarà tenuto a richiedere nuovamente alla Banca d'Italia, di sei mesi in sei mesi, il consenso al rimborso del finanziamento.

Art. 9

Rimborso anticipato

1. Non è previsto rimborso anticipato.

Art. 10

Luogo di pagamento e termini di prescrizione

1. Il rimborso del prestito viene effettuato su conto corrente intrattenuto dalla Direzione i cui estremi saranno comunicati al Confidi a cura della stessa in tempo utile.
2. Il diritto di ottenere la restituzione del prestito si prescrive in dieci anni a decorrere dal giorno in cui lo stesso è rimborsabile.

Art. 11

Obblighi di comunicazione del Confidi

1. Il Confidi, entro la fine del mese successivo all'approvazione del bilancio, trasmette alla Direzione, a mezzo di autocertificazione firmata dal legale rappresentante, il coefficiente

patrimoniale di vigilanza complessivo calcolato secondo le disposizioni di vigilanza applicate ai Confidi (Cir. Banca Italia 216/96 e successive modifiche e integrazioni).

2. Entro lo stesso termine il Confidi, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 7, è tenuto a comunicare alla Direzione la sospensione della capitalizzazione degli interessi nonché il valore delle consistenze al 31 (trentuno) dicembre, per come determinate sulla base del disposto di cui al comma tre dell'art. 5.

Art. 12 Varie

1. La soluzione di ogni eventuale controversia in dipendenza dell'applicazione e interpretazione del presente regolamento, o comunque connessa o dipendente, sarà demandata al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati, uno per ciascuno, dalle parti contendenti ed il terzo designato dalle parti stesse di comune accordo, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

2. Le parti si riservano di applicare alla presente convenzione le variazioni che si rendessero necessarie, alla luce di eventuali osservazioni da parte dell'Istituto di Vigilanza, al fine di rendere il finanziamento pienamente compatibile con le disposizioni di cui all'Allegato A, Capitolo V, Parte prima, Sez. II, Circ. Banca Italia 216/96 relative ai requisiti per la commutabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione.